



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Consiglio Comunale

N. 46

DEL 17-12-2012

OGGETTO: Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196.

L'anno duemiladodici, il giorno 17-12-2012 del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala del Comune, si è riunita la Commissione straordinaria, nominata con D.P.R. 30 luglio 2012 composta dai seguenti sigg.:

				Presente
1	Dott.ssa ESTHER	MAMMANO	Presidente	✓
2	Dott.ssa NATALIA	RUGGERI	Commissario	✓
3	Dr. SALVATORE	MALLEMI	Commissario	✓

Partecipa alla riunione il Dott. Antonino Scianna, Segretario Generale di questo Comune.

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
PROVINCIA DI TRAPANI

Proposta di deliberazione del 17 dicembre 2012 ad oggetto

"Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196"

Il Segretario Generale, sulla scorta di direttive impartite per le vie brevi dal Signor Presidente della Commissione Straordinaria sottopone all'approvazione della Commissione Straordinaria che opera con i poteri del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto per le seguenti motivazioni:

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;